

TI_GERICHTE 11.2007.103 vom 25. August 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.103

FR: TI_GERICHTE 11.2007.103 du 25 août 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2007.103 del 25 agosto 2011

Regeste

Contestazione di delibera assembleare

Erwägungen

E. 2

L e controversie sulla validità di risoluzioni assembleari prese da un'associazione non hanno carattere pecuniario (DTF 108 II 18 consid. 1a con richiami; sentenza del Tribunale federale 5C.248/2006 del 23 agosto 2007, consid. 2.1 non pubblicato in DTF 134 III 193), quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 33 ad art. 75). Sono appellabili, pertanto, senza riguardo a questioni di valore (art. 14 CPC ticinese).

E. 3

In concreto il Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione degli attori, rilevando che costoro non risultavano con certezza essersi distanziati quel 20 gennaio 2006 dalle risoluzioni prese (art. 75 CC), ma che la confusione e la concitazione in cui si era tenuta l'assemblea andavano imputate all'associazione medesima, per tacere del fatto che mal si sarebbe capito come mai gli attori promuovessero causa se avessero consentito alle risoluzioni litigiose. Ciò posto, egli ha appurato che al momento delle nomine statutarie uno dei due scrutatori designati per contare i voti di metà sala aveva ormai lasciato l'assemblea, circostanza di cui nel disordine generale nessuno si era accorto. Non essendo stati contati i suffragi in altro modo, non risultava per il Pretore essere stata raggiunta la maggioranza dei presenti (art. 67 cpv. 2 CC, art. 15 dello statuto), ciò che imponeva l'annullamento dell'elezione. Il Pretore non ha annullato invece le altre risoluzioni assembleari, spiegando che nemmeno in quei casi erano stati contati i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti, ma che le testimonianze assunte confermavano come ogni volta si fosse manifestata una chiara maggioranza, mentre il rinvio della decisione sugli oggetti successivi alle nomine statutarie non inficiava le risoluzioni adottate. Onde, in definitiva, il parziale accoglimento dell'azione.

E. 4

L'appellante insiste nel sostenere che gli attori non erano legittimati a contestare le risoluzioni prese dall'assemblea, non avendo recato la prova del loro voto contrario (art. 75 CC). Secondo la convenuta essi avrebbero dovuto pretendere che la loro opposizione fosse registrata a verbale, di modo che il Pretore non poteva fondarsi su meri indizi per accertare il mancato consenso alla risoluzione impugnata, ma doveva esigere una prova piena. La censura è infondata. È vero che la dottrina è divisa sulla questione di sapere se ai fini dell'art. 75 CC incomba all'attore dimostrare di non avere consentito alla risoluzione impugnata oppure all'associazione dimostrare che l'attore ha votato in favore della

risoluzione medesima. La corrente di pensiero più recente è nondimeno quella di Riemer, la quale accredita la seconda ipotesi con l'argomento che l'esistenza di un voto dell'attore per la risoluzione contestata è un fatto impeditivo (rechtshindernde Tatsache), il quale va dimostrato da chi lo invoca, ovvero dall'associazione (Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 57 ad art. 75 CC con gli autori citati). Chi disapprova una risoluzione può pretendere di far registrare il suo dissenso a verbale (Riemer, op. cit., n. 57 in fine ad art. 75 CC), ma non è tenuto a farlo. Non v'è motivo per scostarsi in concreto da tale opinione, né l'appellante revoca in dubbio simile orientamento, tanto meno nel caso specifico, la confusione in cui si è tenuta l'elezione degli organi statutari non risultando doversi imputare al comportamento degli attori. Non si disconosce che, sentito come teste, _____ ha dichiarato non essere intervenuta, all'assemblea generale, alcuna contestazione circa le modalità o l'esito delle votazioni ("se ciò fosse stato l'avrei in ogni caso messo a verbale": deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 9). Anche _____ ha dichiarato che nessuno ha contestato seduta stante l'esito delle votazioni (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 11). Il fatto che non siano state mosse contestazioni a verbale ancora non significa tuttavia che gli attori abbiano consentito alle elezioni statutarie. Anzi, dal verbale dell'assemblea (doc. 1) si evince che al momento delle nomine da 1 a 5 soci hanno votato contro le candidature proposte e da 5 a 17 si sono astenuti. Nulla induce pertanto a supporre che gli attori abbiano in qualche modo aderito all'elezione dell'uno o dell'altro candidato. Su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.

E. 5

Sostiene l'appellante che le risultanze istruttorie dimostrano come tutti gli oggetti siano stati approvati "a schiacciante maggioranza", sicché la scelta del Pretore di annullarne una (quella relativa all'elezione del presidente e di 9 membri del comitato), ma non le altre è contraddittoria. A suo parere nelle circostanze descritte toccava agli attori dimostrare che le nomine in questione erano avvenute senza la necessaria maggioranza. Che a un certo momento uno dei due scrutatori abbia abbandonato l'assemblea ancora non significa che i voti espressi da quella metà della sala non siano stati considerati, nessuno per altro essendo insorto quel 20 gennaio 2006 contro l'esito delle votazioni, nemmeno quando sono stati ricapitolati i risultati. Ove si consideri poi che in aula si trovavano dalle 70 alle 90 persone (50 all'elezione del presidente) – soggiunge l'appellante – la conta dei soli voti contrari e degli astenuti bastava a dimostrare l'esistenza di una netta maggioranza favorevole. Tant'è che davanti al primo giudice gli attori hanno criticato il raggiungimento di maggioranze diverse fra candidati, ma non hanno contestato le maggioranze come tali. Così argomentando, l'appellante parte una volta ancora dal presupposto che gli attori dovessero censurare in aula l'esito del voto, facendo registrare le loro contestazioni a verbale. In realtà bastava che gli interessati votassero contro le candidature proposte o si astenessero. E che uno di loro abbia votato in favore anche di un solo candidato l'associazione non pretende. Al riguardo non giova pertanto attardarsi, come non giova diffondersi sull'assunto secondo cui in sede di replica gli attori avrebbero riconosciuto alle elezioni statutarie il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, ancorché diversa da un candidato all'altro. Egli non si confronta infatti con quanto ha rilevato il Pretore, ossia che gli attori "non hanno affatto sostenuto trattarsi di maggioranze favorevoli" (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Per di più, nel citato passaggio della replica essi non hanno ammesso maggioranza alcuna: si sono limitati ad argomentare che, si fossero contati i partecipanti al voto, ci si sarebbe resi conto come per ogni candidato all'elezione sarebbe occorsa una maggioranza diversa (replica, pag. 5, penultimo capoverso). Il che è ben diverso da quanto

l'appellante asserisce.

E. 6

La questione è di sapere, ciò premesso, se le candidature di _____ a presidente, rispettivamente di _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ a membri del comitato abbiano effettivamente raccolto i favori della “maggioranza della sala”, come risulta a verbale (doc. 1, primo foglio). Ora, gli statuti del AP 1 (doc. H), non contengono norme sulla tenuta dell'assemblea generale, salvo stabilire che quest'ultima “decide a maggioranza dei presenti, di regola per alzata di mano, sugli argomenti all'ordine del giorno” e che “in caso di parità decide il voto del presidente” (art. 15). L'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi il 20 gennaio 2006 prevedeva inoltre, all'oggetto n. 2, la “nomina di scrutatori” (doc. J). Per il resto occorre far capo ai principi invalsi nel diritto delle associazioni. La procedura che conduce a un voto o a un'elezione per alzata di mano o per scheda segreta esige dunque che regni la calma e che il voto intervenga dopo una chiara definizione dell'oggetto o dei candidati all'elezione e un altrettanto chiaro accertamento dei soci o della categoria di soci autorizzati a votare. Se il voto interviene per alzata di mano, gli scrutatori devono essere in grado di censire seduta stante i suffragi a favore, quelli contrari e gli astenuti. Sulla base del loro rapporto il presidente del giorno esegue subito il conteggio complessivo dei voti e comunica senza indugio il risultato all'assemblea (Jeanneret/Hari in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 66). Nel caso specifico le regole appena riassunte sembrerebbero essere state seguite – per lo meno a grandi linee – fino al momento delle “nomine statutarie”, quando il presidente dell'associazione _____ e otto membri del comitato hanno annunciato le loro dimissioni e hanno abbandonato l'aula. A quel momento il presidente del giorno _____ ha indetto l'elezione del nuovo presidente dell'associazione. Un socio ha proposto _____ che è stato eletto con la “maggioranza della sala”, 7 voti contrari e 17 astenuti. Si è passati poi alla nomina del comitato. Sono risultati eletti con la “maggioranza della sala” _____ uscente, con 1 voto contrario e 9 astensioni), _____ (uscente, con 1 voto contrario e 9 astensioni), _____ (uscente, con 1 voto contrario e 12 astensioni), _____ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni), _____ (nuovo, con 4 voti contrari e 5 astensioni), _____ (nuova, con 4 voti contrari e 5 astensioni), _____ (nuovo, con 5 voti contrari e 6 astensioni), _____ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni) e _____ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni). Sulla bozza manoscritta del verbale non figurava invero come favorevole a ogni singola elezione la “maggioranza della sala”. Risultava che i singoli candidati erano stati interpellati anzitutto circa la loro disponibilità (“risposta”), in seguito erano stati contati i voti contrari, poi gli astenuti e tutto il “resto” era stato dato per favorevole (doc. 1.1, primo foglio).

E. 7

Che le nomine statutarie siano avvenute nel modo testé descritto è stato confermato dallo scrutatore _____, il quale ha abbandonato l'aula durante le elezioni. Egli ha precisato che “dopo la nomina dei primi due o tre candidati” (stando alla bozza di verbale sembrerebbe addirittura sin dall'inizio) “si procedeva prima alla verifica dei contrari, poi degli astenuti e di conseguenza si dava per scontato che tutti gli altri presenti fossero favorevoli”. Egli non ha contato i voti a favore. “Dopo cinque o sei nomine – ha continuato il testimone – visto che la situazione stava degenerando, ho deciso di lasciare la sala in quanto (...) non venivo più interpellato nemmeno per la verifica dei conteggi” (deposizione

del 14 marzo 2007: verbali, pag. 6). L'altro scrutatore, _____, è rimasto invece sino al termine dell'assemblea e ha dichiarato che tutto è avvenuto in modo regolare, che egli ha “sempre comunicato al presidente del giorno il numero dei votanti favorevoli, contrari e astenuti”, che “i voti di maggioranza erano palesi” siccome “quelli che potevano essere contrari avevano (...) abbandonato la sala”, salvo non accorgersi che nel frattempo se n'era andato anche il collega _____ (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 7). _____ ha dichiarato da parte sua che dopo l'inopinata partenza del presidente uscente e di otto membri del comitato erano rimaste in sala 70 o 80 persone, le quali hanno proceduto alle nomine statutarie. Ha ricordato che “nelle votazioni si erano contati con precisione i contrari e gli astenuti”, mentre non è stato – curiosamente – in grado di rammentare “come era stata la conta dei favorevoli, vale a dire se esplicitamente contati oppure se valutati nel loro assieme” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 9). Il presidente del giorno _____ ha dichiarato a suo turno che all'inizio dell'assemblea generale erano presenti 110 o 111 persone con diritto di voto e una decina senza diritto di voto. “Dopo l'abbandono della sala del comitato” – egli ha continuato – “valuto comunque che erano presenti circa un centinaio di persone”. Con riferimento al verbale (doc. 1) egli ha soggiunto però che “laddove è scritto ‘maggioranza della sala’ nelle votazioni considero che si trattasse di circa una settantina di voti favorevoli espressi” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 10). Sulla presenza in aula al momento in cui si sono tenute le nomine statutarie _____ ha dichiarato che v'erano “fra le 70 e le 90 persone” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 11 con richiamo al doc. 6), _____ che gli astanti superavano la settantina (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 12 con richiamo al doc. 8) e _____ che “in sala erano presenti oltre 70 persone” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 13 con richiamo al doc. 10).

E. 8

Alla luce di quanto precede la questione – determinante – di sapere se le candidature di _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ abbiano effettivamente raccolto i favori della “maggioranza della sala”, come figura a verbale, non è chiara. Intanto perché – come ha rilevato il primo giudice – se la partenza di _____ è passata inosservata (apparentemente nessuno dei testimoni escussi se n'è avveduto), mal si comprende con quale serietà sia stato eseguito l'accertamento della maggioranza, per lo meno sulla metà sala che lo scrutatore avrebbe dovuto vigilare (DTF 100 Ia 365 consid. 5c). Inoltre perché il numero dei presenti in sala non è oggettivamente affidabile: _____ e _____ (presidente del giorno), entrambi eletti nel corso di quell'assemblea a membri del comitato (il secondo era anche presidente del giorno), versavano in un conflitto d'interessi e non erano necessariamente imparziali. _____, _____ e _____ hanno riferito delle loro impressioni soggettive, ma nessuno di loro ha proceduto a un censimento (solo _____ ha contato 82 presenze, prima però che il presidente uscente e otto membri del comitato abbandonassero la sala). Per di più, e comunque sia, delle 70 (o 90) presenze in sala non è dato di sapere quanti avessero effettivamente il diritto di voto. Tanto meno ove si consideri che nella sala, al momento delle elezioni, “vi è stato anche un certo andirivieni di persone” (deposizione di _____ del 14 marzo 2007, pag. 12). Nelle condizioni descritte l'accertamento del Pretore, secondo cui non è sufficientemente provato che l'elezione del presidente e dei nove membri del comitato sia avvenuta quel 20 gennaio 2006 da parte della “maggioranza della sala”, resiste alla critica. A maggior ragione ove si consideri che, contrariamente a quanto il diritto delle associazioni prescrive in materia di

risoluzioni assembleari, in quel frangente non regnava la calma, ma la concitazione (“L'ambiente era sin dall'inizio teso e incandescente”: deposizione di _____: verbali, pag. 6; “Vi era parecchia confusione”: deposizione di _____: verbali, pag. 7; “C'erano forti reazioni in sala e c'era contrapposizione di gruppi che la pensavano diversamente”: deposizione di _____: verbali, pag. 10). Procedere a elezioni statutarie in circostanze del genere senza uno scrutatore (anzi, senza accorgersi che uno scrutatore se n'era andato), senza verificare gli aventi diritto di voto, senza contare i suffragi favorevoli e con un andirivieni di persone in aula non basta per accertare una “maggioranza della sala” con ragionevole grado di affidabilità. Men che meno ove si consideri che nulla avrebbe impedito al presidente del giorno di ordinare una conta esatta, com'era avvenuto poco prima in relazione all'oggetto n. 5 (approvazione del rapporto presidenziale), nel qual caso si erano censiti favorevoli, contrari e astenuti. Se ne conclude che, destituito di buon diritto, in ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 9

Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

E. 10

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) *tassa di giustizia* fr. 400.– b) *spese* fr. 50.– fr. 450.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1700.– complessivi per ripetibili. 3. *Intimazione* a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.